

Atto costitutivo associazione di promozione sociale "Notiamoci APS"

L'anno 2025, il mese di OTTOBRE, il giorno 26, i Signori:

- Carra Alessandra, c.f. CRRLSN69R48E897O;
- Fertonani Davide, c.f. FRTDVD05M29E897A;
- Fertonani Ilaria, c.f. FRTLRI07M70E897Y;
- Fertonani Matteo, c.f. FRTMTT71B12E897G;
- Giustini Silvia, c.f. GSTSLV71E70F205S;
- Rocchi Davide, c.f. RCCDVD71E30F918E;
- Sisti Massimiliano, c.f. SSTMSM74E07B157U;
- Trazzi Marina, c.f. TRZMRN60D56E897W;



Mediante questo atto, redatto in conformità del D. Lgs. 117/2017 convengono e stipulano quanto segue.

Costituzione

1.1 È costituito un Ente del Terzo Settore, nella forma di associazione, denominato Notiamoci – Associazione di promozione sociale, ovvero Notiamoci APS.

1.2 L'ente è una libera Associazione, apartitica ed apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata dalle regole del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, di seguito il "Codice", dall'articolo 36 e seguenti del codice civile, nonché dal presente statuto.

1.3 L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Associazione di promozione sociale" o dell'acronimo "APS" è obbligatorio, a sensi di legge.

Sede e durata

2.1 L'associazione ha sede legale nel Comune di Mantova, nei locali individuati dal Presidente ed approvati dal Consiglio Direttivo, e può istituire sedi e uffici operativi in Italia e all'estero, per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

2.2 Il trasferimento della sede legale all'interno del comune è deliberato dal Consiglio Direttivo e non costituisce variazione statutaria.

2.3 La durata dell'associazione è illimitata.

Ai soli fini dell'iscrizione nel RUNTS si dichiara che l'indirizzo della sede legale è il seguente: Viale Oslavia 1/A, Mantova (MN).

Oggetto e scopo

3.1 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di protezione e tutela del bene collettivo utilizzando il canale della musica per esprimere e portare vicinanza nelle situazioni di fragilità e bisogno.

3.2 L'associazione potrà avere altre sedi in Italia e all'estero e svolgerà la propria attività direttamente o tramite accordi di cooperazione con altri enti o associazioni.

3.3 L'associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, svolge, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale:

Silvia Giustini *Matteo Fertonani* *Alessandra Carra* *D.A. Rocchi*
Ilaria Fertonani *Marina Trazzi* *Massimiliano Sisti* *D. F.*

a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice, tra cui in particolare:

- organizzazione e gestione di eventi e musical con scopo benefico presso enti a carattere sociale e/o socio sanitario ed assistenziale;
- partecipazione ad eventi e manifestazioni musicali con scopo benefico o comunque di interesse generale;
- attività editoriale: pubblicazione di immagini e contenuti nell'ambito delle attività istituzionali dell'associazione.

b) Organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale con finalità educative, tra cui in particolare:

- Diffusione dei progetti sviluppati nell'ambito dell'attività di interesse generale svolta;
- Collaborazione con Amministrazioni Comunali, Enti ed Associazioni locali per la progettualità di eventi relativi alle finalità istituzionali;
- Promozione di iniziative rivolte essenzialmente alla realtà che accolgono e sostengono situazioni di fragilità e bisogno, nonché attività didattiche dedicate, con finalità di sensibilizzazione in materia di linguaggio musicale universale;

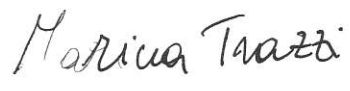
c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del Codice;

3.4 L'associazione nell'esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire ad altre associazioni ed enti, stipulare accordi e collaborazioni con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricerca, l'innovazione, la cultura e la diffusione del sapere scientifico e della musica.

In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potrà in particolare:

a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;

b. stipulare convenzioni e accordi di collaborazione per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

Silvia Giustini  Alessandra Cer  D. de Rocco
Monica Fabbiani  Mariuca Truzzi  Davide Ferri

c. compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività principale;

d. esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice, attività di raccolta fondi – anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio direttivo può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'associazione.

3.5 L'associazione può svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del Codice, tra cui in particolare le seguenti:

- Organizzazione, promozione e gestione di eventi musicali e/o culturali gratuiti e/o a pagamento, nonché di viaggi e gite aventi finalità promozionali del proprio scopo di interesse generale;
- Somministrazione di alimenti e bevande in occasione degli eventi di cui sopra.
- Commercio, nelle forme previste dalla legge, di materiale divulgativo in genere

Organi dell'associazione

6.1 Sono organi dell'associazione:

- ✓ l'Assemblea degli associati;
- ✓ il Consiglio Direttivo;
- ✓ il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- ✓ l'Organo di controllo e l'Organo di revisione, se nominati.

6.2 Le cariche sono gratuite, conservando gli organi dell'associazione diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio, che in ogni caso non possono superare quanto eventualmente previsto dalle norme vigenti.

Ai limiti di legge sono altresì sottoposte le indennità per specifici incarichi o funzioni attribuiti a membri del Consiglio Direttivo in alternativa alla esternalizzazione a soggetti terzi.

6.3 Il Consiglio Direttivo può attribuire specifiche funzioni operative ad uno o più soggetti incaricati, anche scegliendo fra i propri membri, indicandone le mansioni stipulando apposito contratto nella forma maggiormente coerente con il tipo di funzione attribuita e stabilendone un compenso, fermo restando quanto al precedente articolo 6.2.

6.4 Le indennità e compensi per incarichi o funzione sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

6.5 Gli organi dell'associazione, anche se scaduti, restano in carica fino al subentro dei nuovi eletti.

Assemblea

Silvia Giustini
Alma Terzani
Matteo Testa
Marica Inzani
Alessandra Carr
Cherubino
D. P. Rocca
Dario F.

7.1 L'assemblea è composta da tutti gli associati aventi diritto al voto, che siano in regola con il versamento della quota associativa.

7.2 In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto. L'associato che non possa intervenire in assemblea può farsi rappresentare esclusivamente da un altro associato, con delega scritta, nei limiti massimi di deleghe di cui all'art. 24 comma 3 del Codice.

7.3 L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Essa inoltre:

- ✓ provvede alla nomina ed alla revoca del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo determinandone anche la consistenza numerica e la durata in carica, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione;
- ✓ delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- ✓ delibera sulle modifiche al presente statuto;
- ✓ delibera la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

7.4 L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure con delibera del Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati o da almeno due membri del Consiglio Direttivo, oppure dall'Organo di controllo o dall'Organo di revisione.

7.5 L'Assemblea è convocata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione della stessa.

Nei casi di urgenza è consentita una comunicazione inviata con le modalità di cui sopra con tre giorni di preavviso.

La convocazione viene inviata a tutti gli associati all'indirizzo di posta elettronica fornito dagli stessi all'atto dell'adesione all'associazione o successivamente comunicato, oppure con ogni altro mezzo tecnologico disponibile all'atto della convocazione che dia, a giudizio del Consiglio Direttivo, garanzia di raggiungimento degli aventi diritto ed inoltre è pubblicata sul sito internet dell'associazione; per gli associati che dichiarano di non possedere indirizzo di posta elettronica la convocazione avverrà con lettera raccomandata.

7.6 Il Consiglio Direttivo indica nella convocazione il luogo e la data di svolgimento in prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea.

7.7 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio o secondo le diverse disposizioni di legge, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Silvia Giustin *Marta Fatti* *Alessandro Can* *D. de Rosal*
Flavia Fontana *Carlo Tratti* *Stefano* *Dario*

7.8 Ai sensi dell'articolo 21 del Codice civile e salve le previsioni specifiche di legge, le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati presenti o rappresentati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati ed è assunta con la maggioranza dei voti.

7.9 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a. la nomina e la revoca del Presidente dell'Associazione;
- b. l'elezione e la revoca dei restanti membri del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione;
- c. l'approvazione del bilancio consuntivo ed eventualmente del documento di programmazione economica;
- f. l'approvazione dei bilanci sociali redatti, in via facoltativa od obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste, ai sensi dell'art. 14 del Codice;
- g. l'approvazione di eventuali regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo e ritenuti utili per il miglior funzionamento dell'associazione e il raggiungimento delle sue finalità;
- i. gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dal presente Statuto, alla sua competenza.

7.10 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a. l'approvazione delle modifiche statutarie;
- b. la trasformazione, la fusione, la scissione;
- c. lo scioglimento anticipato dell'associazione, nonché la devoluzione del patrimonio residuo, acquisito il parere preventivo ed attuata la procedura prevista dall'art. 9 del Codice, e la nomina dell'Organo di liquidazione.

7.11 Ai sensi del terzo comma dell'articolo 21 del Codice civile, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione.

7.12 Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo Statuto obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

7.13 L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta, sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Patrimonio ed entrate dell'associazione

4.1 Il patrimonio dell'Associazione, alla sua costituzione e successivamente, è costituito:

Silvia Giustini *Marta Pizzoli* *Alessandro Cere* *Roberto Rocca*
Daria Pertanani *Martina Trazzi* *Stefano* *Dario Ferio*



- dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o trasferimenti con qualunque modalità effettuati vengano in proprietà dell'Associazione;

- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

4.2 Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

- i contributi degli associati, costituiti dalla quota di ingresso una tantum, dalle quote di associazione annuale e da eventuali contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo, che ne determina l'ammontare;

- le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, accettati dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione;

- i proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali, inseriti in apposita voce di bilancio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve comunque essere in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

4.3 È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

4.4 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di promozione od utilità sociale.

4.5 Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- ✓ versamenti effettuati dai fondatori originari, versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- ✓ redditi derivanti dal suo patrimonio;
- ✓ introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

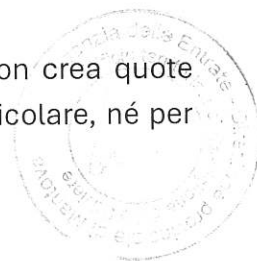
4.6 Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire.

4.7 L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori oltre al versamento delle quote sociali annuali, ordinarie e straordinarie.

4.8 I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione e/o di quota associativa o contributo.

Silvia Giustini
Anna Favarani
Marco Favarani
Marina Trazzi
Alessandro Curi
Donato Poel
Donato Poel
Donato Poel

4.9 Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.



Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio

15.1 Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso da un'apposita Assemblea Straordinaria opportunamente convocata, che delibererà anche in relazione alla procedura di liquidazione ed alla nomina degli eventuali Liquidatori.

15.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Consiglio Direttivo

8.1 L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di 2 a un massimo di 9 membri, compresi il Presidente e il vice presidente. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

8.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica ordinariamente cinque anni o per il minor periodo deliberato dall'assemblea all'atto della nomina, e i membri scaduti possono essere rieletti.

In caso di decadenza, per qualsiasi ragione, di uno dei membri del Consiglio Direttivo, ad eccezione del Presidente, per il quale andranno indette nuove elezioni, il posto resosi vacante sarà occupato dal primo dei non eletti, fatta salva la possibilità di convocare una specifica assemblea per la nuova carica.

In caso di parità di voti, salvo il caso di organo composto da due membri, ha prevalenza il voto del Presidente.

8.3 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il primo consiglio direttivo, in carica per cinque anni, è composto da numero 5 membri nominati nelle persone dei signori:

- Giustini Silvia, c.f.: GSTSLV71E70F205S, nella qualità di Presidente dell'Associazione.
- Carra Alessandra, c.f.: CRRLSN69R48E897O, nella qualità di Vicepresidente dell'Associazione.
- Sisti Massimiliano, c.f.: SSTMSM74E07B157U, nella qualità di Consigliere dell'Associazione.

Silvia Giustini *Alessandra Carra* *Massimiliano Sisti* *Donick Fortin*
Maria Fertomani *Maria Truzzi*

- Trazzi Marina, c.f. TRZMRN60D56E897W, nella qualità di Consigliere dell'Associazione.
- Rocchi Davide, c.f. RCCDVD71E30F918E, nella qualità di Consigliere dell'Associazione.



L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore dei soci e dei loro familiari avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati o altri limiti sanciti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

L'associazione, costituita nella forma di APS, è retta dallo statuto sociale approvato dai costituenti ed allegato al presente atto costitutivo sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale.

L'ente intende inoltre manifestare la volontà di usufruire del contributo del 5 per mille dell'IRPEF destinato agli ETS in base alle disposizioni di cui all'art. 3 del D.lgs. 111/2017 e successiva regolamentazione.

Lo statuto, avente efficacia immediata, è strutturato ai fini dell'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore con conseguente assunzione della qualifica di ETS, funzionante nella forma di APS ai sensi dell'Art 48 D.lgs. 117/2017.

Il Presidente è autorizzato ad apportare al presente atto ed allo statuto allegato ogni variazione eventualmente richiesta ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Del presente atto è richiesta la registrazione ai sensi di legge ed in particolare di quanto disposto in materia dal D.lgs. 117/2017.

Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato, nell'ordine:

Carra Alessandra Alessandra Carra

Fertonani Davide David Fertonani

Fertonani Ilaria Ilaria Fertonani

Fertonani Matteo Matteo Fertonani

Giustini Silvia Silvia Giustini

Rocchi Davide Davide Rocchi

Sisti Massimiliano Massimiliano Sisti

Trazzi Marina Marina Trazzi



Per delega del
Direttore Provinciale
L'Assistente
Elisabetta Madonia

11 NOV 2025

367 3

200,00

Reg. 200,00

Trasc. 200,00

Bollo 200,00

Decreto D. Lgs. 23/1/17

Richiedente

Silvia Giustini
Ilaria Fertonani
Matteo Fertonani
Marina Trazzi

Alessandra Carra
Massimiliano Sisti
Davide Rocchi
David Fertonani

STATUTO
ASSOCIAZIONE "NOTIAMOCI APS"



Art. 1. Costituzione

1.1 È costituito un Ente del Terzo Settore, nella forma di associazione, denominato Notiamoci – Associazione di promozione sociale, ovvero Notiamoci APS.

1.2 L'ente è una libera Associazione, apartitica ed apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata dalle regole del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, di seguito il "Codice", dall'articolo 36 e seguenti del codice civile, nonché dal presente statuto.

1.3 L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Associazione di promozione sociale" o dell'acronimo "APS" è obbligatorio, a sensi di legge.

Art. 2. Sede e durata

2.1 L'associazione ha sede legale nel Comune di Mantova, nei locali individuati dal Presidente ed approvati dal Consiglio Direttivo, e può istituire sedi e uffici operativi in Italia e all'estero, per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

2.2 Il trasferimento della sede legale all'interno del comune è deliberato dal Consiglio Direttivo e non costituisce variazione statutaria.

2.3 La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 3. Oggetto e scopo

3.1 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di protezione e tutela del bene collettivo utilizzando il canale della musica per esprimere e portare vicinanza nelle situazioni di fragilità e bisogno.

3.2 L'associazione potrà avere altre sedi in Italia e all'estero e svolgerà la propria attività direttamente o tramite accordi di cooperazione con altri enti o associazioni.

3.3 L'associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, svolge, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice, tra cui in particolare:
 - organizzazione e gestione di eventi e musical con scopo benefico presso enti a carattere sociale e/o socio sanitario ed assistenziale;
 - partecipazione ad eventi e manifestazioni musicali con scopo benefico o comunque di interesse generale;

Silvia Giustini *Andrea Fattori* *Alfredo Carraro* *Roberto Ricci*
Maria Teresa *Marica Tratti* *Assieme* *Il*
Dario Fattori

- attività editoriale: pubblicazione di immagini e contenuti nell'ambito delle attività istituzionali dell'associazione.

b) Organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale con finalità educative, tra cui in particolare:

- Diffusione dei progetti sviluppati nell'ambito dell'attività di interesse generale svolta;
- Collaborazione con Amministrazioni Comunali, Enti ed Associazioni locali per la progettualità di eventi relativi alle finalità istituzionali;
- Promozione di iniziative rivolte essenzialmente alla realtà che accolgono e sostengono situazioni di fragilità e bisogno, nonché attività didattiche dedicate, con finalità di sensibilizzazione in materia di linguaggio musicale universale;

c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del Codice;

3.4 L'associazione nell'esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire ad altre associazioni ed enti, stipulare accordi e collaborazioni con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricerca, l'innovazione, la cultura e la diffusione del sapere scientifico e della musica.

In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potrà in particolare:

- a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
- b. stipulare convenzioni e accordi di collaborazione per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- c. compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività principale;
- d. esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice, attività di raccolta fondi – anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio direttivo può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'associazione.



Silvia Cristini
Klara Fertomani
Maria Teresa
Marina Truzzi
Alessandra Cusi
Dorotea Rocci
Dorotea Rocci

mentali alle attività
to Ministeriale, ai
ali gratuiti e/o a

- mentali alle attività
to Ministeriale, ai
ali gratuiti e/o a

mentali alle attività
to Ministeriale, ai
ali gratuiti e/o a

mentali alle attività
to Ministeriale, ai
ali gratuiti e/o a

- mentali alle attività
to Ministeriale, ai
ali gratuiti e/o a

mentali alle attività
to Ministeriale, ai
ali gratuiti e/o a

- mentali alle attività
to Ministeriale, ai
ali gratuiti e/o a

mentali alle attività
to Ministeriale, ai
ali gratuiti e/o a

mentali alle attività
to Ministeriale, ai
ali gratuiti e/o a

mentali alle attività
to Ministeriale, ai
ali gratuiti e/o a

mentali alle attività
to Ministeriale, ai
ali gratuiti e/o a

- mentali alle attività
to Ministeriale, ai
ali gratuiti e/o a

mentali alle attività
to Ministeriale, ai
ali gratuiti e/o a

- ✓ redditi derivanti dal suo patrimonio;
- ✓ introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

4.6 Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire.

4.7 L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori oltre al versamento delle quote sociali annuali, ordinarie e straordinarie.

4.8 I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione e/o di quota associativa o contributo.

4.9 Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art. 5. Fondatori, soci, sostenitori e beneficiari dell'associazione

5.1 Il numero minimo degli associati è quello indicato dal Codice in materia di Associazioni di promozione sociale.

5.2 Sono associati dell'associazione gli associati ordinari, secondo la seguente definizione:

- associati ordinari: le persone che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale e i contributi straordinari eventualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;

5.3 Ogni associato è tenuto annualmente al pagamento della quota associativa e degli eventuali contributi straordinari nei tempi e nell'ammontare determinati dal Consiglio Direttivo.

5.4 Gli associati hanno uguali diritti e non assumono alcuna responsabilità patrimoniale oltre l'importo delle rispettive quote.

5.5 La quota associativa non è trasferibile e non è soggetta a rivalutazione.

5.6 Non sono previste, e sono vietate, limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati né sono previsti diritti di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, in qualunque forma, collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Diritti ed obblighi degli associati

5.7 Tutti gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Per gli associati

Silvia Giusti, Maria Teresa, Alunhe Can, D. He Rache
Monica Fertanoni, Maria Truzzi, Donich Fertanoni

minorenni, il diritto di voto è esercitato dal genitore che esplica le funzioni connesse alla tutela del minore, secondo quanto disposto dalle norme vigenti e dalla prassi relativa.

5.8 Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti adottati, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

5.9 È escluso qualsiasi rimborso agli associati in caso di recesso.

5.10 L'Associazione svolge in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le attività di interesse generale che ne costituiscono l'oggetto previsto dal presente statuto, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati medesimi.

Ammissione, esclusione e recesso

5.11 L'ammissione degli associati è raccolta da un membro del Consiglio Direttivo attraverso domanda scritta del richiedente.

5.12 Il Consiglio Direttivo, valutata la domanda, ammette o rifiuta la candidatura in applicazione dei principi di cui all'art. 23 del Codice.

5.13 L'esclusione di un associato può aver luogo:

- per gravi motivi, così come definiti dalla legge vigente.
- per morosità nel caso in cui un associato, in mora con il pagamento della quota annua e/o dei contributi straordinari eventualmente deliberati dal Consiglio Direttivo, non abbia provveduto alla regolarizzazione nonostante invito scritto, entro un termine fissato dal Presidente.

5.14 Ogni associato può liberamente recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Presidente ovvero al Consiglio Direttivo.

5.15 Ogni interessato può rivolgere apposita istanza all'Assemblea, relativa ad una deliberazione che lo interessi direttamente, affinché si pronunci in merito, entro 60 giorni dalla comunicazione del Consiglio Direttivo.

Art. 6. Organi dell'associazione

6.1 Sono organi dell'associazione:

- ✓ l'Assemblea degli associati;
- ✓ il Consiglio Direttivo;
- ✓ il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- ✓ l'Organo di controllo e l'Organo di revisione, se nominati.

6.2 Le cariche sono gratuite, conservando gli organi dell'associazione diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio, che in ogni caso non possono superare quanto eventualmente previsto dalle norme vigenti.

*Scrisse Gustin - Matteo Pizzani - Alessandro Car - D. De Paoli -
Klara Fedaromi - Massimo Trazzi - [Signature] - Davide Ferton*

Ai limiti di legge sono altresì sottoposte le indennità per specifici incarichi o funzioni attribuiti a membri del Consiglio Direttivo in alternativa alla esternalizzazione a soggetti terzi.

6.3 Il Consiglio Direttivo può attribuire specifiche funzioni operative ad uno o più soggetti incaricati, anche scegliendo fra i propri membri, indicandone le mansioni stipulando apposito contratto nella forma maggiormente coerente con il tipo di funzione attribuita e stabilendone un compenso, fermo restando quanto al precedente articolo 6.2.

6.4 Le indennità e compensi per incarichi o funzione sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

6.5 Gli organi dell'associazione, anche se scaduti, restano in carica fino al subentro dei nuovi eletti.

Art.7. Assemblea

7.1 L'assemblea è composta da tutti gli associati aventi diritto al voto, che siano in regola con il versamento della quota associativa.

7.2 In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto. L'associato che non possa intervenire in assemblea può farsi rappresentare esclusivamente da un altro associato, con delega scritta, nei limiti massimi di deleghe di cui all'art. 24 comma 3 del Codice.

7.3 L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Essa inoltre:

- ✓ provvede alla nomina ed alla revoca del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo determinandone anche la consistenza numerica e la durata in carica, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione;
- ✓ delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- ✓ delibera sulle modifiche al presente statuto;
- ✓ delibera la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

7.4 L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure con delibera del Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati o da almeno due membri del Consiglio Direttivo, oppure dall'Organo di controllo o dall'Organo di revisione.

7.5 L'Assemblea è convocata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione della stessa.

Nei casi di urgenza è consentita una comunicazione inviata con le modalità di cui sopra con tre giorni di preavviso.

La convocazione viene inviata a tutti gli associati all'indirizzo di posta elettronica fornito dagli stessi all'atto dell'adesione all'associazione o successivamente comunicato, oppure con ogni altro mezzo tecnologico disponibile all'atto della convocazione che dia, a giudizio del Consiglio

Subrie Giustini *Marta Fatta* *Alfredo Comi* *Dile Rael*
Daria Fattaroni *Karwue Tratti* *Giuseppe M. D'Amico* *Enrico Fatta*

Direttivo, garanzia di raggiungimento degli aventi diritto ed inoltre è pubblicata sul sito internet dell'associazione; per gli associati che dichiarano di non possedere indirizzo di posta elettronica la convocazione avverrà con lettera raccomandata.

7.6 Il Consiglio Direttivo indica nella convocazione il luogo e la data di svolgimento in prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea.

7.7 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio o secondo le diverse disposizioni di legge, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

7.8 Ai sensi dell'articolo 21 del Codice civile e salve le previsioni specifiche di legge, le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati presenti o rappresentati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati ed è assunta con la maggioranza dei voti.

7.9 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a. la nomina e la revoca del Presidente dell'Associazione;
- b. l'elezione e la revoca dei restanti membri del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione;
- c. l'approvazione del bilancio consuntivo ed eventualmente del documento di programmazione economica;
- f. l'approvazione dei bilanci sociali redatti, in via facoltativa od obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste, ai sensi dell'art. 14 del Codice;
- g. l'approvazione di eventuali regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo e ritenuti utili per il miglior funzionamento dell'associazione e il raggiungimento delle sue finalità;
- i. gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dal presente Statuto, alla sua competenza.

7.10 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a. l'approvazione delle modifiche statutarie;
- b. la trasformazione, la fusione, la scissione;
- c. lo scioglimento anticipato dell'associazione, nonché la devoluzione del patrimonio residuo, acquisito il parere preventivo ed attuata la procedura prevista dall'art. 9 del Codice, e la nomina dell'Organo di liquidazione.

Silvia Gustin *Marta* *Alessandra* *Anna B. Ricci*
Anna Ferriani *Roberto Trazzi* *Andrea* *Dario*

7.11 Ai sensi del terzo comma dell'articolo 21 del Codice civile, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione.

7.12 Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo Statuto obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

7.13 L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta, sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art.8. Consiglio direttivo

8.1 L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di 2 a un massimo di 9 membri, compresi il Presidente e il vice presidente. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

8.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica ordinariamente cinque anni o per il minor periodo deliberato dall'assemblea all'atto della nomina, e i membri scaduti possono essere rieletti.

In caso di decadenza, per qualsiasi ragione, di uno dei membri del Consiglio Direttivo, ad eccezione del Presidente, per il quale andranno indette nuove elezioni, il posto resosi vacante sarà occupato dal primo dei non eletti, fatta salva la possibilità di convocare una specifica assemblea per la nuova carica.

In caso di parità di voti, salvo il caso di organo composto da due membri, ha prevalenza il voto del Presidente.

8.3 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.9. Presidente

9.1 Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al consiglio stesso e può inoltre conferire procure e mandati utili allo svolgimento dell'attività sociale.

9.2 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Art.10. Vice presidente

Silvia Giustini *Anna Rita* *Almutha Com* *D. Roca*
Rosaria Ferrarini *Marino Trass* *Francesco* *Davide Festi*

10.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un vice presidente il quale sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni; il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 11. Libri dell'associazione

11.1 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione, se nominati, nonché il libro degli associati.

11.2 Agli associati è garantito il diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Codice, rivolgendo apposita istanza al Presidente il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'Associazione o presso altri luoghi nei quali siano depositati i libri stessi, entro i trenta giorni successivi. Il Consiglio Direttivo può approvare apposito regolamento al fine di adottare idonee procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto degli associati di cui alla presente regola.

Art. 12. Organo di controllo e Organo di revisione.

12.1 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice o facoltativamente su delibera dell'Assemblea.

12.2 Nel caso di nomina ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12.3 Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del Codice, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

12.4 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, ove non obbligatori per legge, sono organi meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del Codice e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.

12.5 I membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

12.6 La carica di Organo di controllo e di Organo di revisione è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

12.7 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione relazionano al Consiglio Direttivo e all'assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio.

Salvo Giustini
Anna Feroni

Alberto Feroni
Marino Tratti

Alessandro Cer
Stefano Rocci
Daniela Feroni

Art. 13. Bilancio consuntivo ed esercizi

13.1 Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

13.2 Entro il mese di maggio di ciascun anno il consiglio direttivo predispone il bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero in base al diverso termine di legge, per la relativa approvazione.

13.3 I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

13.4 I bilanci sono redatti nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 13 del Codice secondo le specifiche tempo per tempo vigenti.

13.5 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice.

Art.14. Avanzi di gestione

14.1 Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse.

14.2 Vi è divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Art. 15. Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio

15.1 Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso da un'apposita Assemblea Straordinaria opportunamente convocata, che delibererà anche in relazione alla procedura di liquidazione ed alla nomina degli eventuali Liquidatori.

15.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art.16. Controversie

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà soggetta alla procedura di Mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. da svolgersi presso un Organismo di

Silvia Giustini, Anna Fertuari, Paolo Torto, Marco Tratti, Andrea Cava, Giovanni Cava, E. He Rorch, Davide Kert...

Mediazione accreditato, con sede nella città ove ha sede legale in quel momento l'associazione, scelto di comune accordo fra le parti contendenti.

Esperito inutilmente il tentativo di cui sopra la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Mantova.

Art. 17 Foro Competente

17.1 Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, tutte le controversie a cui il presente statuto potrà dar luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Foro di Mantova.

17.2 Per ogni tipologia di controversia farà riferimento la legge italiana.

Art. 18 Regolamenti

18.1 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto e/o di gestione della vita sociale potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e sottoporre all'assemblea per la sua approvazione.

Art. 19 Volontariato e lavoro nell'Associazione

19.1 L'Associazione si avvale dell'attività di volontari nei modi e termini previsti dal Codice.

19.2 L'associazione assolve gli obblighi assicurativi e di tenuta del registro dei volontari secondo le disposizioni di legge.

19.3 L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura alle condizioni e nei limiti di quanto disposto dall'art. 36 del Codice.

19.4 Le retribuzioni di ogni soggetto coinvolto nella vita dell'Ente sono fissate nel rispetto dei limiti imposti dalla legge ed in particolare dall'art. 8 del Codice.

Art. 20 Responsabilità violazioni amministrative

20.1 Con riferimento all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 472 del 18.12.1997 l'Ente si assume nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti che gestiscono i tributi, Enti Previdenziali, Enti soggetti al controllo in materia di sicurezza sul lavoro ed in genere, i debiti e gli oneri per sanzioni amministrative comminate in conseguenza di inosservanza o violazione di norme commesse dagli Amministratori, e/o dal Direttore Tecnico e incaricati, se nominati, in rappresentanza dell'ente nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei poteri loro assegnati dal presente statuto e dalla Legge.

Silvia Giustini *Maria Teresa* *Alessandra Carr* *Dile Rael*
Anna Antonini *Maria Tratti* *Stefano* *Trink Ferton*

20.2 L'Ente si accollerà anche le eventuali spese ed oneri che gli stessi rappresentanti dovranno sostenere in merito a eventuali procedimenti giudiziari e innanzi alle Commissioni Tributarie per le stesse infrazioni.

20.3 Tale assunzione varrà nei soli casi in cui il rappresentante dell'Ente abbia commesso tali violazioni senza dolo ed escludendo l'ipotesi in cui chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno all'Ente, agli associati o ai terzi. Viene altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle caratteristiche di particolare gravità indicate dall'art. 5 comma 3 dello stesso D.Lgs. 472/1997.

20.4 La particolare gravità della colpa dovrà intendersi provata quando le autorità competenti si saranno pronunciate in tal senso.

Art. 21 Legge applicabile

21.1 Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto sono applicabili le disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in materia di Associazioni di promozione sociale e di Enti del Terzo Settore nonché, per quanto non previsto e in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

Silvia Giustini
Flavia Fertonani
Marta Fertonani
Marina Tratti

Alessandra Carr
Alessandra Carr
Dile Roca
Daniel Fertonani